

TRIBUNALE DI VERONA

- Sezione Fallimentare -

RICORSO EX ART 9 COMMA 1 L. n.3/2012

PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART 14-ter L.n. 3/2012

Il sig. Santinato Alfonso, nato a Torchiara (SA) il 28.03.1940 e residente a Bovolone, Verona in Via Bellevere n.19, per ogni comunicazione domiciliato, a Legnago, Viale Regina Margherita n.18, presso lo studio del Dott. Masin Michele, nominato gestore della crisi da sovraindebitamento

PREMESSO

- che in data 22.05.2020 depositavamo l'istanza con la richiesta di nomina di un professionista abilitato all'esercizio delle funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento;
- che non sono soggetto alle procedure concorsuali di cui alla Legge Fallimentare (art 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- che non ho fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012 n. 3;
- che si è per me manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile a causa di motivi indicati nella Relazione allegata al presente ricorso;
- che in data 27.07.2020 è stato nominato il Dott. Masin Michele

dall'Organismo di Composizione della Crisi di Verona quale Gestore della crisi, e che una volta escluse cause di incompatibilità, ha accettato l'incarico;

- che l'inventario dei beni dei debitori e l'elenco dei creditori così stipulato con le informazioni da Me fornite, con le relative somme dovute sono allegati al presente ricorso;
- che in riferimento alla documentazione presentata, e alla ricostruzione della posizione fiscale del debitore riportata in allegato, il dott. Masin Michele ritiene che sussistano i presupposti di Legge ai fini dell'ammissione alla procedura di Liquidazione del Patrimonio di cui all'art 14-ter Legge n. 3/2012;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto


CHIEDE

di essere ammesso, alla procedura di Liquidazione del patrimonio ex art 14-ter L 3/2012 con conseguente nomina del liquidatore e che il dott. Masin Michele ha comunicato la propria disponibilità a ricoprire tale carica.

Con osservanza.

Legnago, 15.01.2020

Santinato Alfonso



Allegati ex art 9 commi 2 e 3:

- 1- **Relazione Particolareggiata O.C.C.**
- 2- **Elenco dei creditori e indicazione delle somme dovute;**
- 3- **Inventario con i beni dei debitori**
- 4- **Elenco spese correnti del debitore**
- 5- **Stato di Famiglia**

Tribunale di Verona
Sezione Fallimentare

Relazione Particolareggiata
dell'Organismo di Composizione della Crisi
Ex art. 14 ter comma 3 Legge n. 3/2012

Referente della Procedura: dott.

Gestore della Crisi: dott. Masin Michele

Il sottoscritto dott. Masin Michele nato a Legnago il 04.11.1982 e residente in San Pietro di Morubio, Via IV Novembre 22/d, CF MSNMHL82S04E512F con studio in Legnago, Viale Regina Margherita n.18; pec: michelemasin@odcecoverona.it,

PREMESSO

- a) Che in data 28.07.2020 l'OCC istituito presso l'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, nella persona del dott. Francesco Abate, ha nominato lo scrivente per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nel procedimento n. 41/2020 promosso dal Sig. Santinato Alfonso;
- b) Che il sottoscritto è in regola con le norme sulla formazione obbligatoria;
- c) Che il sottoscritto mantiene i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 comma 8 del D.M. 202/2014;
- d) Che il sottoscritto non è legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovra indebitamento da rapporti di natura personale e professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- e) Che il sottoscritto non si trova in una delle situazioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile e di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore o partecipato ad organi di amministrazione e controllo del debitore stesso, anche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.M. 202/2014.

VERIFICATO

Il possesso da parte del debitore dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla Legge per accedere alla procedura di Composizione della Crisi.

Tutto ciò premesso, si prega di esporre la seguente relazione

INDICE

1. Premessa
2. Oggetto della relazione.
3. Cause di sovraindebitamento dei debitori.
4. Passività.
5. Attività.
6. Crediti prededucibili.
7. Situazione di sovraindebitamento.
8. La proposta di Piano ed il fabbisogno finanziario.
9. Allegati.

1. Premessa

La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e la successiva n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento segnano un momento importante nel percorso di modernizzazione del diritto concorsuale che, in precedenza, non prevedeva alcuna regolamentazione per la c.d. "insolvenza civile".

Con tali provvedimenti il legislatore ha introdotto misure strutturali dedicate ai soggetti non assoggettabili alla disciplina del fallimento che vengono a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario riconoscendo loro l'opportunità, in presenza di determinate e specifiche condizioni, di ridurre in parte o integralmente i propri debiti per ripartire da zero e riacquistare un ruolo attivo nell'economia senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente.

Per accedere alle procedure previste dalla L. 3/12 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, si intende:

1. una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni;
2. ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.

Il concetto di sovraindebitamento è diverso da quello di insolvenza, dal momento che il primo sottolinea una situazione di squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti prontamente liquidabili e passività correnti da soddisfare che causa una difficoltà, anche temporanea, di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte oppure la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente, laddove il secondo indica, secondo il parametro interpretativo discendente dall'art. 5 l.f., come l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte sia già divenuta dall'essersi manifestati gli inadempimenti o gli altri fattori esteriori conseguenti.

La prima parte della definizione descrive uno stato di illiquidità in cui il debitore non è in grado di far fronte ai debiti scaduti o di imminente scadenza, nonostante il patrimonio possa avere un valore superiore alla esposizione debitoria ma non sia liquidabile in brevi tempi, nè appaia possibile far ricorso al credito di terzi concedendo garanzie sul patrimonio non liquido.

Lo squilibrio non deve essere temporaneo ma perdurante ed il raffronto dei debiti va fatto non con il patrimonio nella sua interezza ma con il patrimonio prontamente liquidabile.

Si appalesa, quindi, che allo stato di sovraindebitamento possano ricondursi non solo lo stato di insolvenza, ma anche lo stato di crisi e comunque tutte le situazioni, rientranti o meno nello stato di crisi, in cui il debitore, civile o commerciale, si trovi nella difficoltà, anche prospettica, di soddisfare i creditori alle scadenze pattuite.

2. Oggetto della presente relazione.

Oggetto della presente relazione è determinare lo stato di perdurante squilibrio economico e la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte dal Sig. Santinato Alfonso, nato a Torchiara (SA) il 28.03.1940 e residente a Bovolone, Verona in Via Bellevere n.19, mappare il suo patrimonio e proporre una soluzione percorribile ai sensi della L. 3/12. Si rileva che la seguente relazione è stata effettuata sulla base delle informazioni fornite e della documentazione allegata fornita dal Sig. Santinato Alfonso.

3. Le cause di sovraindebitamento del debitore.

Il Sig. ALFONSO SANTINATO è nato a Torchiara (SA) il 28.03.1940 ed è residente a [redacted] (VR) in [redacted] 19; il nucleo familiare è composto dal richiedente e dalla moglie, Sig.ra [redacted]

Nel presente piano si tiene conto anche del reddito del coniuge e delle relative spese di vita, pur se soggetto non coobbligato e non sovraindebitato, ma disponibile ad aiutare il coniuge con il suo unico reddito da pensione pari a € 490,00.

Sulla base della documentazione fornita dal debitore e dalle ulteriori informazioni acquisite in sede di colloquio con lo stesso in data 08.09.2020, il sottoscritto ha tentato la ricostruzione delle cause che hanno condotto ad una situazione di sovraindebitamento a danno del sig. Santinato. I debiti contratti dal Santinato sono essenzialmente tre, tutti riconducibili al periodo in cui lo stesso era finale della propria attività lavorativa (esercitava l'attività di commerciante di mobili) e la cessazione della stessa. Ci si riserva nel proseguo della relazione di spiegare meglio l'origine dei debiti. Si specifica ora solamente l'origine del debito quantitativamente più rilevante, nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, pari ad € 123.876,53 maturato a seguito di un avviso di accertamento dell'agenzia delle Entrate sulla verifica della valutazione del magazzino liquidato ad un prezzo notevolmente inferiore a quanto era stato contabilmente valutato. Viene quindi contestato il valore di vendita e vengono recuperate le imposte sulla differenza. Tale avviso non viene mai opposto diventando definitivo e passato al concessionario della riscossione. Il secondo debito sotto il profilo quantitativo è nei confronti di una banca per un mutuo con rilascio di garanzia ipotecaria acceso per il saldo di tutte le residue posizioni debitorie con i fornitori ed ex dipendenti del valore iniziale di € 200.000,00 e pagato fino ad un valore oggi residuo di € 79.374,91. Il terzo è derivante da un prestito ottenuto da un amico di famiglia per spese generali di gestione a garanzia del quale viene stipulato solamente una scrittura privata, priva di data certa e degli altri elementi ritenuti dallo scrivente essenziali e/o idonei a verificare la sussistenza del debito e la causa.

Dalle informazioni ottenute il richiedente non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. n. 267/1942 e quindi non risulta fallibile. Sulla base delle informazioni assunte è emerso uno squilibrio costante tra obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni precedentemente assunte, come evidenziabile nei punti successivi.

Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni

Al fine di ricostruire la solvibilità dei debitori degli ultimi 5 anni, lo scrivente ha:

- Richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona un certificato dei carichi pendenti
- Compiuto le verifiche catastali sul soggetto avvalendosi del servizio di indagine fornito dall'Agenzia delle Entrate il cui esito dimostrato la presenza della sola unità immobiliare dichiarata dal sovraindebitato;

Infine, lo scrivente intende precisare che il Sig. Santinato non ha compiuto, negli ultimi 5 anni, atti di disposizione del patrimonio. Le verifiche effettuate dallo scrivente confermano tale loro dichiarazioni.

4. Passività.


Dall'esame dei documenti effettuato e dalle informazioni acquisite dai richiedenti, di seguito, vengono esaminate le passività dei ricorrenti.

Alla data della presente relazione risultano essere presenti i seguenti debiti:

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media	% Tot.
Tributi	123.876,53	53,72%	0,00	0,00%
Mutuo Ipotecario immobiliare	78.284.75	33,95%	800,00	66,67%
Prestiti – da terzi	28.400,00	12,31%	400,00	33,33%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 230.561,28, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.200,00. Non si tiene conto dell'Agenzia Entrate riscossione su tale dato; Tale debito infatti non può essere più rateizzabile in quanto era stata presentata domanda di rottamazione delle cartelle con possibilità fornita con l' articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018, accolta, ma che il sig. Santinato non è stato in grado di rispettare neppure alla prima scadenza. Questa sua inadempienza ha fatto sì che gli fosse poi preclusa la possibilità di rateizzare la sua posizione debitoria. Per quanto riguarda i debiti nei confronti di terzi indicati nel precedente schema, il Sig. Santinato dichiara siano nei confronti del fratello della moglie che negli anni passati gli ha concesso dei prestiti, ed impegnandosi alla restituzione con 400 euro mensili. Si ripete quanto scritto precedentemente a proposito sulla mancanza di un documento con le caratteristiche essenziali a comprovare natura ed entità dello stesso

Grafico 1: Distribuzione debitoria per tipologia di debito



La parte dichiara non esservi atti impugnati dai creditori.

Situazione patrimoniale e reddituale del debitore

Informazioni economico patrimoniali

Nella tabella che segue sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del Debitore. Si specifica a riguardo che il Sig. Santinato risulta essere titolare di una partecipazione nella società a responsabilità limitata denominata "IL MAGAZZINO SRL" di cui risulta essere anche amministratore. Tale partecipazione viene inserita al valore nominale nell'elenco dei beni liquidabili dal Santinato, specificando tuttavia che il valore appare, senza dubbio, sovrastimato in quanto, a detta dello stesso Santinato confermato dalle ricerche del sottoscritto, di fatto la società non opera più da qualche anno e non sono stati negli anni scorsi posti in essere gli adempimenti fiscali e tributari connessi. Tale mancanza è dovuta alla totale mancanza di fondi necessari per adempiere ad alcun adempimento previsto per la società.

Per quanto riguarda invece il Patrimonio immobiliare il Sig. Santinato risulta essere proprietario al 100% di un immobile abitativo ora adibito ad abitazione e residenza dello stesso e della moglie, sito in Bovolone, Verona in Via Bellevere n.19, contraddistinto al NCU del comune di Bovolone al Fg.24 map.1382 su.b5 categoria A2 classe 4 RCE 309,87 per l'abitazione e Fg.24 map.1382 sub.4 categoria C6 classe 2 RCE 36,15 per il garage. Tale immobile, secondo le stime ed i valori O.M.I. universalmente riconosciute come attendibili, è stato valutato € 787,50 al metro quadrato, che moltiplicato per i 217mq dell'abitazione come da visura catastale che allego, risulta un valore di € 170.779,00. Considerato il periodo, e sentite le agenzie immobiliari della zona, il valore commerciale presumibilmente realizzabile è € 150.000,00. A questi importi lo scrivente non ha sommato quanto si potrebbe eventualmente ricavare dalla vendita del mobilio interno alla casa essenzialmente per 2 ordini di motivi:

1. Lo stesso Santinato precisa che gran parte dei mobili hanno parecchi anni ed il loro valore è pressochè nullo. A questo si deve aggiungere che sono stati adeguati alla casa, spostarli in altro luogo dovrebbero essere smontati e di nuovo modificati.
2. Data la situazione di estrema indigenza dei sovraindebitati si ritiene che ogni cosa possa essere recuperabile e usabile anche in un nuovo alloggio sia da lasciare al sovraindebitato per l'assoluta e comprovata impossibilità di provvedere con nuove spese al ripristino.

Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio del Debitore, al momento della stipula del presente piano, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Valore immobile prima casa	150.000,00
Valore patrimonio al netto della prima casa	*9.581,88
Valore complessivo del patrimonio	150.000,00

A seguire, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo anno e delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse del Debitore.

Dati reddituali debitore	
Attuale reddito netto mensile debitore	580,00
Ulteriore reddito netto mensile	490,00
A) Totale Reddito Mensile	1.070,00

Spese debitore	
B) Totale Spese Mensili	680,00

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	390,00
Rata mensile debiti attuali	1.200,00

Sulla base delle informazioni acquisite, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore e alla capacità reddituale dello stesso, si riporta di seguito una proposta di Piano di Liquidazione, al fine di evidenziare la fattibilità dello stesso.

Per quanto riguarda le Entrate, si riporta un quadro riassuntivo e un dettaglio delle operazioni di vendita e cessione da operare nei quattro anni della procedura in relazione ai beni del debitore.

6. Crediti prededucibili.

I debiti per il mantenimento che, il ricorrenti, alla data attuale, ritiene necessari sono di circa 680,00 euro al mese così costituiti:

- utenze (luce, gas, idriche, telefoniche) € 150,00
- rifiuti € 30,00
- generi alimentari € 250,00
- spese auto (carburante, bollo, assicurazione, manutenzione) € 100,00
- spese mediche € 100,00
- spese abbigliamento € 50,00

TOTALE MESE € 680,00
TOTALE ANNO € 8.160,00

Ai fini di un utile riscontro lo scrivente ha verificato la spesa mensile media necessaria per il mantenimento, come si evidenzia dalle statistiche ISTAT per l'anno 2019 (come da report "SPESE PER CONSUMI DELLE FAMIGLIE" del 11.06.2019), ultimo dato disponibile.

Si presume che, le spese per il sostentamento aumentino in futuro (circa 300/350 € mese) a fronte di possibili canoni di locazione da dover sostenere.

7. Situazione di sovraindebitamento

Per il mantenimento il ricorrente necessita, alla data attuale, di 680,00 euro mensili per le spese di sostentamento. Come vediamo non è possibile considerare solamente il suo reddito (€ 580,00), ma deve necessariamente essere sommato a quello della moglie. Le entrate che il ricorrente avrebbe a disposizione, considerato da solo, sarebbero infatti insufficienti anche al solo sostentamento.. E' evidente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, il quale, percepisce entrate mensili pari a 580,00 euro e dovendo sostenere spese per circa 680,00 per il mantenimento e altri 1.200,00 euro per rate mensili di mutui e finanziamenti. Se vengono poi sommate quelle della moglie sono di circa 1.070,00 euro mensili. Allo stato attuale risulta, pertanto, evidente l'impossibilità di far fronte a tutti i debiti in essere.

8. La proposta di Piano e il fabbisogno finanziario.

Il sottoscritto richiedente, nell'impossibilità di procedere al regolare pagamento dei debiti pregressi fino alla totale estinzione, chiede di essere ammessi alla procedura di cui alla L. 3/12 prevedendo la cessione ai creditori delle somme relative alle entrate derivanti dalla liquidazione del patrimonio immobiliare il sig. Santinato risulta proprietario al 100%.

La proposta prevede che le spese in prededuzione da riconoscersi a favore dell'Organismo di Composizione della Crisi sono stimate ai valori minimi di tariffa (quantificati ai sensi del D.M. 30/2012 e D.M. 202/2014).

A fronte di quanto premesso la spese che si ipotizzano di riconoscere all'Organismo di Composizione della Crisi ammonterebbero a complessivi 7.220,51 euro (incluse le spese forfettarie ed esclusi altri oneri ad oggi non quantificabili).

Il piano prevede che, previo pagamento del debito prededucibile rappresentato dal compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi pari a 7.220,51 euro. Il residuo distribuibile, pari ad € 142.779,49, verrà in primis devoluto per il pagamento del creditore con privilegio ipotecario, Banca Veronese filiale di Bovolone con contratto di mutuo stipulato il 05.07.2005 (Not. Nicola Marino - Rep. 1108 Racc. 321) originario di € 200.000,00, residuo € 78.284,00. Detratto quanto dovuto alla banca residua un attivo distribuibile di € 64.495,49 che andrà devoluto in toto all'Agenzia delle Entrate riscossione per il pagamento dei debiti muniti di privilegio.

Prededucibili : € 7.220,51 → 100%

Privilegio ipotecario: € 78.284,00 → 100%

Altri privilegi: 123.876,53 = € 64.495,49 → 52.06%

Chirografari: € 28.400,00 = € 0 → 0%

TOTALE € → 65,05%

Il sottoscritto richiedente, nell'impossibilità di procedere al regolare pagamento dei debiti pregressi fino alla totale estinzione, chiedono di essere ammessi alla procedura di cui alla L. 3/12 prevedendo la cessione ai creditori delle somme derivanti dalla liquidazione del patrimonio immobiliare, il cui valore risulta essere stimato a 150.000,00 euro, proponendo di saldare i creditori privilegiati per un totale di 142.779,49 euro.

Si ritiene doveroso specificare che gli importi sopra menzionati fanno riferimento a dei valori stimati di realizzo dell'immobile, ma si ritiene doveroso essere prudenti considerato il mercato immobiliare incerto degli ultimi periodi, e quindi può concretamente essere prevedibile una vendita ad un valore inferiore rispetto a quello prospettato, andando a variare l'importo disponibile per il pagamento dei crediti privilegiati.

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e conclusioni

Ad avviso dello scrivente la documentazione è stata presentata in modo adeguato e, a fronte di un'oggettiva situazione articolata e difficoltosa, è stato fornito dal debitore e dai suoi famigliari un supporto adeguato ed idoneo ai fini della sua ricostruzione. In

seguito alle successive richieste e ai colloqui intervenuti con il debitore il sottoscritto ha cercato di individuare un quadro completo della situazione, le cause che hanno condotto al dissesto nonché la soluzione ritenuta più idonea al rientro dell'esposizione debitoria rappresentata dalla procedura di Liquidazione del patrimonio.

Pertanto, rilevato che:

- la domanda di liquidazione del patrimonio prevede la cessione del bene immobile;
- è stata eseguita un'operazione di riscontro documentale delle informazioni reperite;
- la documentazione prodotta e l'elenco nominativo dei creditori hanno consentito di individuare l'ammontare dei crediti e le cause legittime di prelazione;
- l'elenco analitico e dei beni personali è stato fornito al sottoscritto dai debitori;

lo scrivente è in grado di esprimere un giudizio sulla completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta. La ricostruzione delle cause del sovraindebitamento e delle situazioni debitorie dei soggetti sono state descritte anche con l'ausilio dell'Avv. Greblo e dagli ulteriori colloqui intercorsi con i debitori, e sono state supportate completamente dalla documentazione di riferimento.

A conclusione di quanto esposto, lo scrivente ritiene che sussistano i presupposti per la liquidazione del patrimonio del debitore al fine di provvedere al risanamento, anche se parziale, dell'esposizione debitoria.

9. Allegati.

Allegato 1. Documento di identità e codice fiscale Santinato Alfonso

Allegato 2. Certificato Stato di famiglia;

Allegato 3. Cu 2020-2019-2018-2017-2016

Allegato 4. Autocertificazione dichiarazioni dei redditi

Allegato 5. Estratti conto;

Allegato 6. Posizione debitoria Banca Veronese

Allegato 7. Posizione debitoria Agenzia delle Entrate Riscossione;

Allegato 8. Mutuo tra privati Magalini Renato

Allegato 9. Elenco Creditori.

Allegato 10. Visura società il Magazzino SRL

Allegato 11. Elenco Beni Santinato Alfonso



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella procedura di liquidazione iscritta al n. R.F. **4/2021** relativa a:

SANTINATO ALFONSO

IL Giudice delegato alla trattazione del procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore n.4/2021;

viste la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 7.12.2020 da Santinato Alfonso unitamente alla documentazione allegata;

letta la relazione particolareggiata dell'O.C.C. datata 27.1.2021;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo la ricorrente residente in provincia di Verona

osserva quanto segue

Il sig. Santinato Alfonso ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 14 ter l. 3/2012 dichiarando di mettere a disposizione tutto il proprio patrimonio immobiliare.

Ai fini dell'ammissibilità della procedura si osserva che:

- a) Il ricorrente è persona fisica e, attualmente, percepisce reddito da pensione e, come attestato dal gestore della crisi, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12;
- b) Il ricorrente, come attestato anche dal gestore della crisi, non è mai stato in precedenza ammessa ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
- c) Il ricorrente, come attestato dal gestore della crisi, versa effettivamente in condizione di sovraindebitamento, atteso che a fronte di debiti esigibili per tributi, mutuo ipotecario

immobiliare e prestiti da terzi per complessivi € 230.561,28 oltre al compenso del gestore indicato sul valore di realizzo secondo il dm 30/2021, percepisce una pensione di € 580 mensili ed è proprietario di un bene immobile stimato € 150.000,00. Secondo quanto evidenziato dalla ricorrente l'indebitamento è conseguente, in parte, ad attività imprenditoriale (in particolare ad un avviso di accertamento di Agenzia delle Entrate sulla verifica del magazzino liquidato), in parte, al residuo di € 79.374,91 del mutuo ipotecario di € 200.000 e per € 28.400 a prestiti indicati come ricevuti dei quali non è stata tuttavia fornita adeguata documentazione e che dovranno essere oggetto di valutazione in sede di formazione dello stato passivo;

- d) alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14ter, c. 3, ivi compresa la relazione particolareggiata del gestore della crisi, che, unitamente alle precisazioni depositata in data 2.3.2012, contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;
- e) la documentazione allegata alla domanda (verificata come completa ed attendibile dal gestore della crisi, anche a seguito delle verifiche autonomamente svolte) consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della ricorrente, sicché anche sotto questo profilo la domanda è completa;
- f) allo stato non siano emersi atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore né atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode i creditori negli ultimi cinque anni tali da comportare l'inammissibilità della domanda;
- g) l'art. 14 ter indica espressamente, quali beni non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è a tutti gli effetti attivo compreso nella liquidazione. Nel caso di specie il ricorrente percepisce di € 580 che non può essere appresa alla liquidazione.

Ritenuta dunque la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della procedura, la procedura può essere aperta.

Si precisa sin da ora che al momento della predisposizione dell'inventario dovranno essere indicati quali, tra i beni della ricorrente, possono essere effettivamente sottratti dal patrimonio liquidabile perché di nessun valore. La liquidazione del patrimonio dovrà avvenire con le modalità e secondo le tempistiche che saranno stabilite dal liquidatore nell'apposito programma di liquidatore che dovrà predisporre ai sensi dell'art. 14novies, c. 1 legge 3/12.

Va infine emesso il provvedimento di inibitoria ex art. 14quinqies, c.2 lett. b) legge 3/12 rispetto ad ogni iniziativa esecutiva (già pendente o futura), cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare il patrimonio oggetto di liquidazione. "Il tutto con la precisazione che l'inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura" (Decreto Tribunale Verona 28.1.2021 est. Pagliuca che richiama Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.97 est Macripò);

Il liquidatore dovrà curare la trascrizione del presente provvedimento i pubblici registri immobiliari nonché la sua annotazione nel registro delle imprese;

P.Q.M.

Visto l'art. 14quinqies legge 3/12:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Santinato Alfonso (cod.fisc. SNTLNS40C28L212P), nato a Torciara (SA) il 28.3.1940 e residente in ~~_____~~

2) nomina liquidatore il dott. Michele Masin;

3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5 legge 3/12 non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di Santinato Alfonso;

4) dispone che Santinato Alfonso comunichi al liquidatore ogni variazione delle proprie entrate e ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

5) ordina a Santinato Alfonso di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore i beni compresi nell'attivo da liquidare nei termini che saranno indicato dal liquidatore nel programma di liquidazione;

6) dispone che il liquidatore:

- provveda entro 60 giorni alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare e alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non inferiore a 120 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione;

- provveda, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione del programma di liquidazione, dandone comunicazione alla ricorrente e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;

- provveda entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo della procedura, ai sensi dell'art 14 octies legge3/12;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 14 novies, c. 5 legge 3/12;

- provveda agli altri incombeni di cui all'art. 14novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;

7) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dall'anno 2021) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il ricorrente a) stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento;

8) dispone che, a cura del liquidatore, della domanda di liquidazione e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it". Il tutto previa cancellazione (nella motivazione e/o nel dispositivo) dei seguenti dati sensibili o riservati: a) nominativo ~~XXXXXXXXXXXX~~; b) indirizzo di residenza del ricorrente;

11) dispone che, sempre a cura del liquidatore, il presente decreto sia trascritto nel registro dei beni immobili nonché annotato nel registro delle imprese.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC dott. Michele Masin

Verona 25.3.2021

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Silvia Rizzuto

